



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) C.F. 83000710307

Tel 0431/409111 pec: comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it

URBANISTICA

Ordinanza n. 41

Del 28/03/2024

OGGETTO: ORDINANZA DI BALNEAZIONE.

LA RESPONSABILE U.O. URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, S.U.E. E DEMANIO

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e ss.mm.ii, e in particolare l'art. 36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, recante il "Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione", che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali e l'art. 59 "Ordinanza di polizia marittima";

VISTA la Legge Regionale 13/11/2006, n.22 che detta "Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative e modifica alla Legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e demanio idrico" con la quale sono state trasferite ai Comuni le competenze sui beni del demanio marittimo fin qui espletate dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la Legge Regionale 11/10/2012, n.20 e ss.mm.ii. "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione";

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 dicembre 2023 n. 2058 "D.Lgs 116/2008 art. 7 e art. 8. Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione - anno 2024";

VISTI la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 2005";

VISTI gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento per l'Esecuzione Codice della Navigazione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo ai Comuni si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare, dapprima impartite con ordinanza dal Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Trieste, di Monfalcone e di Grado e successivamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emessa dal Capo del Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

VISTO il Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 24/03/2022 dal titolo "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"; SENTITI la

Capitaneria di Porto territorialmente competente, i Concessionari demaniali, PromoTurismoFVG, l'Assessorato al Demanio e l'Assessorato al Turismo della Regione FVG;

RITENUTO indispensabile provvedere, per quanto di competenza, alla disciplina di carattere generale delle attività connesse alla balneazione, sì da armonizzarne il contenuto all'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

VISTO lo Statuto del Comune di Lignano Sabbiadoro;

VISTO il "Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 21.05.2014 e s.m.i.;

VISTA le Circolari n. 90 di data 27 luglio 1999 e n. 99 di data 15 maggio 2000 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

O R D I N A

Art. 1 - DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

- 1 La stagione balneare 2024, nelle aree rientranti nella giurisdizione del Comune di Lignano Sabbiadoro, è compresa tra il 1 maggio e il 30 settembre.
- 2 Durante la stagione balneare, presso le strutture balneari, deve essere operativo il servizio di salvamento negli orari e con le modalità disciplinate dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata dal Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado. È consentita l'apertura anticipata dello stabilimento fino a un'ora prima dell'attivazione del servizio di salvamento.
- 3 Ove una struttura balneare intenda operare per fini esclusivamente elioterapici, il periodo consentito è compreso dal 30 marzo al 16 maggio e dal 16 settembre al 27 ottobre, previa comunicazione scritta all'ufficio Demanio Marittimo del Comune e, per conoscenza, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado/ Ufficio Locale marittimo di Lignano Sabbiadoro.
- 4 Durante i periodi di apertura per fini esclusivamente elioterapici, deve essere operativo il servizio di salvamento nei giorni festivi e prefestivi; per i medesimi periodi è inoltre possibile applicare il regime di salvamento ridotto, come previsto nella vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare in relazione al Piano collettivo di salvataggio.
- 5 Nel caso in cui lo stabilimento balneare operi con orario di apertura ridotto (orario minimo dalle 10:00 alle 18:00) è consentita la riduzione dell'orario del servizio di salvamento con il medesimo orario, soltanto nel periodo dal 1 maggio al 16 maggio e dal 2 settembre al 30 settembre.
- 6 Nei periodi di apertura per fini esclusivamente elioterapici è possibile operare con orario di apertura ridotto (orario minimo dalle 10:00 alle 17:00) è consentita la riduzione dell'orario del servizio di salvamento con il medesimo orario, soltanto nel periodo dal 30 marzo al 16 maggio e dal 16 settembre al 27 ottobre.
- 7 Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti balneari sono formalmente riconosciute, per lo svolgimento di attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto delle vigenti leggi, nonché dal regolamento Comunale emanato in materia.
- 8 Se non espressamente previsto dal titolo concessorio, sulla spiaggia e negli antistanti specchi acquei è vietato organizzare manifestazioni e/o eventi temporanei (anche per finalità diverse da quelle turistico-ricreative quali fiere, gare, manifestazioni sportive e simili), senza la preventiva concessione demaniale, ad eccezione di quelli che si svolgono e si concludono nel "breve arco temporale di qualche giorno", che prevedano anche l'installazione di modeste opere di facile rimozione, dovendosi comunque garantire la restituzione dello stato preesistente dei luoghi. Tali manifestazioni e/o eventi temporanei sono soggetti all'ottenimento del preventivo nulla-osta dell'Amministrazione Competente unitamente al nulla-osta del Concessionario dell'area demaniale, se previsto. Detto nulla-osta viene rilasciato dall'Amministrazione Competente ai soli fini della

tutela degli interessi demaniali e non esime il Soggetto Attuatore dall'acquisire tutte le eventuali autorizzazioni prescritte per Legge, nonché dall'osservare tutte le norme in materia vigenti.

Art. 2 - ESPOSIZIONE ORDINANZA DI BALNEAZIONE

1. In tutte le aree del demanio marittimo turistico ricreativo o a esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, chioschi-bar, parcheggi auto, campeggi, etc.), devono essere esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente Ordinanza di Balneazione, l'Ordinanza emessa dall'Autorità Marittima, e per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso.

Art. 3 - ULTERIORI PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE

- 1 Nelle spiagge libere è vietato lasciare incustoditi, ombrelloni, sedie a sdraio, tende od altre attrezzature comunque denominate; le stesse dovranno in ogni caso essere rimosse dopo il tramonto del sole.
- 2 È vietato occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, tende, teli, asciugamani, attrezzature gonfiabili, etc., nonché con mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad esclusione dei mezzi di soccorso.

Art. 4 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1 Per quanto non contemplato dalla presente Ordinanza, vale quanto previsto dal vigente "*Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari*" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 21.05.2014 e ss.mm.ii..
- 2 Durante la stagione balneare e durante l'eventuale periodo di elioterapia è vietato l'accesso dei cani nella battigia antistante le spiagge date in concessione demaniale, ad eccezione dei tratti antistanti gli stabilimenti balneari con aree attrezzate ed autorizzate all'accoglienza di tali animali e le spiagge libere nelle quali è espressamente consentito l'accesso dei cani.
- 3 Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
- 4 La presente Ordinanza di Balneazione sostituisce e abroga l'Ordinanza di Balneazione n. 42 di data 07.04.2023 emanata da questa Amministrazione Comunale.
- 5 Chiunque violi le norme del Titolo II del "*Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari*" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 21.05.2014 e ss.mm.ii., salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.
- 6 La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio, sul sito internet del Comune www.lignano.org e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni successivi alla data di conoscenza del medesimo.

Lignano Sabbiadoro, 28/03/2024

La Responsabile U.O.

Urbanistica, Edilizia Privata, S.U.E. e Demanio
arch. Cristina DRIUSSO